



CAPITOLATO SPECIALE

LOTTO 6

POLIZZA ELETTRONICA

CIG	
-----	--

CONTRAENTE	COMUNE DI SAVIGNONE
CF / P.IVA	00866540107
INDIRIZZO	Via Garibaldi, 2 16010 – Savignone (GE)

EFFETTO:
SCADENZA I RATA:
SCADENZA:

ore 24.00 del 31/12/2018
ore 24.00 del 31/12/2019
ore 24.00 del 31/12/2021



INDICE

Articolo 1	DEFINIZIONI	pag. 4	
Articolo 2	DESCRIZIONE DEL RISCHIO	pag. 8	
Articolo 3	PARTITE E CAPITALI ASSICURATI	pag. 9	
	- PRECISAZIONI		
C.G.A. – CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE			
Articolo 4	ALTRE ASSICURAZIONI	pag. 10	
Articolo 5	COASSICURAZIONE E DELEGA		
Articolo 6	CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	pag. 11	
Articolo 7	DECORRENZA DELL'ASSICURAZIONE – PAGAMENTO DEL PREMIO		
Articolo 8	DICHIARAZIONI DEL CONTRAENTE – BUONA FEDE	pag. 12	
	Articolo 8.1		DICHIARAZIONI INESATTE DEL CONTRAENTE
	Articolo 8.2		DEROGA ALLE DICHIARAZIONI DEL CONTRAENTE
	Articolo 8.3		ACCERTAMENTI E CONTROLLI
Articolo 9	DIMINUZIONE DEL RISCHIO	pag. 13	
Articolo 10	DURATA DELL'ASSICURAZIONE		
Articolo 11	ESTENSIONE TERRITORIALE		
Articolo 12	FORMA E VALIDITÀ DELLE COMUNICAZIONI		
Articolo 13	FORO COMPETENTE		
Articolo 14	INDICIZZAZIONE		
Articolo 15	INFORMATIVA PRE-CONTRATTUALE		
Articolo 16	INTERMEDIAZIONE		
Articolo 17	INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO		
Articolo 18	MODIFICHE DELL'ASSICURAZIONE		
Articolo 19	NORMATIVA ANTIMAFIA	pag. 15	
Articolo 20	ONERI FISCALI		
Articolo 21	PREMIO DELL'ASSICURAZIONE		
Articolo 22	REGOLAZIONE DEL PREMIO		
Articolo 23	RINVIO ALLE NORME DI LEGGE	pag. 16	
Articolo 24	TITOLARITÀ DEI DIRITTI NASCENTI DALLA POLIZZA		
Articolo 25	VICINANZE PERICOLOSE		
SINISTRI – NORME OPERANTI IN CASO DI SINISTRO			
Articolo 26	ANTICIPO INDENNIZZO	pag. 17	
Articolo 27	ASSICURAZIONE PARZIALE		
Articolo 28	ESAGERAZIONE DOLOSA DEL DANNO		
Articolo 29	GESTIONE SINISTRI		
Articolo 30	LIMITE MASSIMO INDENNIZZO	pag. 18	
Articolo 31	MANDATO DEI PERITI		
Articolo 32	OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO		



Articolo 33	OPERAZIONI PERITALI	pag. 19
Articolo 34	PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO	
Articolo 35	PROCEDURA DI VALUTAZIONE DEL DANNO	pag. 20
Articolo 36	RECESSO IN CASO DI SINISTRO	
Articolo 37	VALORE DEGLI ENTI ASSICURATI E DETERMINAZIONE DEL DANNO	pag. 21
Articolo 38	VALORE ASSICURABILE	pag. 22
ELETRONICA		
NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE DI IMPIANTI ED APPARECCHIATURE ELETTRONICHE		
Articolo 39	OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE	pag. 23
Articolo 40	CONDIZIONI AMBIENTALI – IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO	
Articolo 41	CONDUTTORI ESTERNI	
Articolo 42	CONSERVAZIONE DEGLI ENTI ASSICURATI	pag. 24
Articolo 43	COSTI DI SCAVO E SIMILI	
Articolo 44	DANNI DA INONDAZIONI, ALLUVIONI, ALLAGAMENTI	
Articolo 45	DANNI DA FURTO – MEZZI DI CHIUSURA	
Articolo 46	DOLO E COLPA GRAVE	pag. 25
Articolo 47	ENTI AD IMPIEGO MOBILE – TRASPORTO	
Articolo 48	ESCLUSIONI	pag. 27
	- ESCLUSIONE PRESTAZIONI NORMALMENTE COMPRESSE NEI CONTRATTI DI ASSISTENZA - ESCLUSIONE RISCHIO "Y2K"	
Articolo 49	EVENTI SOCIO-POLITICI	pag. 28
Articolo 50	FRANCHIGIA	
Articolo 51	GUASTI CAGIONATI DAI LADRI	
Articolo 52	IMPIANTI TELEVISIVI E DI RADIODIFFUSIONE	
Articolo 53	LAVORO STRAORDINARIO	
Articolo 54	LEEWAY CLAUSE – COPERTURA AUTOMATICA	
Articolo 55	MAGGIORI COSTI	
Articolo 56	ONORARI PERITI	pag. 29
Articolo 57	RICOSTRUZIONE ARCHIVI	pag. 30
	- SALVAGUARDIA DEGLI ARCHIVI DEL CALCOLATORE	
	- ESCLUSIONI SPECIALI	
	- CAPITALE ASSICURATO	
Articolo 58	RINUNCIA AL DIRITTO DI SURROGA	pag. 31
Articolo 59	TRASPORTI AEREI	
Articolo 60	TUBI E VALVOLE ELETTRONICHE	pag. 32
Articolo 61	RIEPILOGO FRANCHIGIE E LIMITI	
Articolo 62	CALCOLO DEL PREMIO	pag. 33



CAPITOLATO SPECIALE

POLIZZA DI ASSICURAZIONE ELETTRONICA

Le norme dattiloscritte qui di seguito annullano e sostituiscono integralmente tutte le condizioni riportate a stampa sui moduli della Compagnia di Assicurazione eventualmente allegati alla polizza, che quindi si devono intendere abrogate e prive di effetto. La firma apposta dal Contraente su moduli a stampa vale pertanto solo quale presa d'atto del premio e della ripartizione del rischio tra le Società partecipanti all'eventuale Coassicurazione.

ARTICOLO 1 – DEFINIZIONI

Nel testo che segue si intendono per:

ANNUALITÀ ASSICURATIVA:

il periodo, pari o inferiore a 12 mesi, compreso tra la data di effetto e la data di scadenza o di cessazione dell'*Assicurazione*;

APPARECCHIATURE ELETTRONICHE:

apparecchiature elettroniche di qualsiasi marca e modello, ovunque installate o ubicate, anche all'aperto, compresi i relativi accessori, pertinenze e *Conduttori Esterni*, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo: elaboratori di processo, sistemi automatici di controllo e regolazione di impianti, macchine da ufficio, rilevatori presenza/ingresso/uscita dei *Dipendenti*, hardware, centri elaborazione dati (CED), computer, stampanti, schede, dischi, supporti di memorizzazione in genere, hard disk, nas, memorie in genere, Blu-ray Disc, DVD, CD, nastri e fili, qualsiasi materiale (magnetico, ottico, stato solido, "flash", scheda e banda perforata, etc.) usato per memorizzare informazioni da elaborare automaticamente, monitor, video terminali, apparecchiature per la registrazione/riproduzione audio e video, macchine meccanografiche, impianti ed apparecchi telefonici, segreterie telefoniche, risponditori, apparati interfonici, impianti domotici, impianti di condizionamento, antifurto, impianti antintrusione e simili, metal-detector, antincendio, allarmi, macchine da scrivere e da calcolo, fotocopiatrici, telex, telefax, modem, router, attrezzature d'ufficio in genere, telecamere, impianti di videosorveglianza, parcometri, casse self-service, impianti semaforici, tabelloni informativi, ledwall, display a led, display a messaggio variabile, maxischermi, "totem" multimediali, autovelox, antenne, orologi, parabole, gruppi di continuità, apparecchiature di comunicazione e segnalazione, impianti e strumenti di sollevamento e trasporto, impianti di illuminazione anche pubblica, luminarie, impianti televisivi, impianti di radiodiffusione, impianti di risalita, distributori automatici di qualsiasi prodotto, impianti di distribuzione acqua, impianti di depurazione, impianti di trattamento acque fognarie, impianti di distribuzione carburanti, pese, impianti portatili di condizionamento e/o riscaldamento, apparecchiature e strumenti elettromedicali, defibrillatori (con le relative teche), attrezzi, macchine, macchinari, strumentazioni e quant'altro di simile.

Inoltre apparecchiature elettroniche ad impiego mobile di qualsiasi marca e modello, compresi relativi accessori e pertinenze, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo: computer portatili, tablet, ricetrasmittenti, apparecchi radio, apparecchiature di rilevazione fissate a brodo strada, portatili o installate su *Veicoli o Mezzi Nautici*, apparecchiature mobili per l'analisi della qualità dell'aria, autovelox, apparecchiature elettromedicali ad impiego mobile, defibrillatori.



Comunque quant'altro inerente l'attività primaria e/o secondaria del *Contraente/Assicurato*, nulla escluso e/o eccettuato; il tutto sia di proprietà del *Contraente/Assicurato* (anche dato in locazione, comodato, custodia, deposito, uso o esercizio a terzi) che di proprietà di terzi, tenuto dal *Contraente/Assicurato* in locazione, comodato, custodia, deposito, uso (diretto o indiretto tramite terzi) o esercizio, o comunque detenuto a qualsiasi titolo;

ASSICURATO:

il soggetto il cui interesse è tutelato dall'*Assicurazione*;

ASSICURAZIONE:

il contratto di Assicurazione;

BENEFICIARIO:

il soggetto, che può essere diverso dal *Contraente* e dall'*Assicurato*, al quale spetta la prestazione contrattualmente stabilita;

BROKER:

il soggetto mandatario incaricato dal *Contraente* della gestione ed esecuzione del contratto, riconosciuto dalla *Società*;

CAPITALI:

le somme che rappresentano il limite dell'*Indennizzo* e/o del *Risarcimento* contrattualmente stabilito;

CONDUTTORI ESTERNI:

Cavi, reti, connettori, etc., interni ed esterni ai fabbricati, atti al collegamento di singole *Apparecchiature Elettroniche* tra di loro e con l'esterno;

CONTRAENTE:

il **Comune di Savignone** che stipula l'*Assicurazione*;

COSA:

sia gli oggetti materiali, sia gli animali;

DANNI MATERIALI DIRETTI:

i danni materiali che i beni assicurati subiscono direttamente per effetto di un evento per il quale è prestata l'*Assicurazione*;

DIPENDENTE:

ogni persona fisica che partecipi alle attività istituzionali del *Contraente/Assicurato*, anche se non alle sue dirette dipendenze, e abbia pertanto un rapporto di servizio o un mandato con la *Pubblica Amministrazione*, a tempo determinato e/o indeterminato, compresi, a titolo esemplificativo e non limitativo:

- a) i dipendenti, i dirigenti, il Direttore Generale, il Direttore Tecnico ed il Segretario Comunale;
- b) i dipendenti, i dirigenti, il Direttore Generale, il Direttore Tecnico ed il Segretario Generale delle società "in house";
- c) quelle distaccate/comandate temporaneamente presso altro Ente o altra azienda, anche qualora l'attività svolta sia diversa da quella descritta in *Polizza*, ma per mansioni ed incarichi simili a quelli svolti presso il *Contraente/Assicurato*;
- d) i soggetti assunti dal *Contraente/Assicurato* con contratti da considerarsi atipici secondo la normativa vigente;
- e) quelle per le quali l'obbligo di corrispondere il premio assicurativo all'INAIL ricada, ai sensi di legge, su soggetti diversi dal *Contraente/Assicurato*;
- f) i collaboratori coordinati continuativi e le persone che prestino la loro opera per conto del *Contraente/Assicurato* nell'ambito di un "contratto di somministrazione di lavoro";



- g) i corsisti, gli studenti, i borsisti, gli allievi, i laureandi, gli specializzandi, gli stagisti, gli apprendisti, i tirocinanti, i commissari di gara e/o concorso, i frequentatori, i partecipanti a corsi di formazione, i consulenti, i VAB, i componenti eventuali Nuclei Volontari Protezione Civile, i volontari, i volontari delle AVO, gli obiettori di coscienza, i lavoratori cassaintegrati e/o in mobilità, i soggetti a rapporto convenzionale, gli ingegneri, gli architetti, i lavoratori in regime di L.S.U. "Lavoro Socialmente Utile", i soggetti che svolgono servizi e/o lavori di pubblica utilità (L.P.U.), i soggetti "profughi" che svolgono servizi e/o lavori di pubblica utilità ed altre attività similari nell'ambito del "Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati" (SPRAR), i soggetti incaricati di pubblici servizi, i partecipanti alle attività di ricerca, gli addetti ai servizi di vigilanza e simili.
- h) i soggetti che svolgono servizi e/o lavori di pubblica utilità nell'ambito del cosiddetto "baratto amministrativo" ai sensi dell'Art. 24 del D.L. 133/2014 "Sblocca Italia" e s.m.i.;

Ai fini della presente *Polizza* si intendono equiparati ai dipendenti ad ogni effetto anche gli Amministratori, il Presidente, il Vice-Presidente, i Consiglieri di Amministrazione, i membri delle Assemblee Consortili, i consiglieri, i membri della Consulta Comunale, i revisori, i sindaci, il commissario straordinario ed il commissario prefettizio del *Contraente/Assicurato* e delle sue società "in house";

ESTORSIONE:

il reato di cui all'Art. 629 del Codice Penale ed esemplificativamente il caso in cui il *Contraente/Assicurato* e/o i suoi *Dipendenti* vengano costretti a consegnare le *Cose* assicurate mediante minaccia o violenza, diretta sia verso il *Contraente/Assicurato* stesso e/o suoi *Dipendenti*, sia verso altre persone;

FRANCHIGIA:

la parte di danno che il *Contraente/Assicurato* tiene a proprio carico;

FURTO:

il reato così come definito dall'Art. 624 del Codice Penale;

INDENNIZZO o INDENNITÀ:

la somma dovuta dalla *Società* all'*Assicurato* o *Beneficiario* in caso di *Sinistro*;

MASSIMALE per sinistro:

la massima esposizione della *Società* per ogni *Sinistro*;

POLIZZA:

il documento che prova l'*Assicurazione*;

PREMIO:

la somma dovuta dal *Contraente* alla *Società* quale corrispettivo dell'*Assicurazione*;

PRIMO RISCHIO ASSOLUTO:

forma di *Assicurazione* per la quale la *Società* risponde dei danni sino alla concorrenza di un determinato *Capitale* senza applicazione della regola proporzionale prevista dall'Art. 1907 del Codice Civile;

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE:

Regioni, Province, Comuni, Comunità Montane, Unioni di Comuni, Aziende Speciali, Società "in house", Aziende Municipalizzate, Consorzi Pubblici, ASP, APSP, IPAB, Case di Riposo, ATER, USSL, ASL, Ospedali, Case di Riposo Pubbliche, lo Stato ed Enti Pubblici in genere, e comunque ogni Ente la cui attività sia soggetta alla giurisdizione della Corte dei Conti;

RAPINA:

il reato di cui all'Art. 628 del Codice Penale ed esemplificativamente la sottrazione delle *Cose* assicurate mediante violenza o minaccia alla persona;

**RISARCIMENTO:**

la somma dovuta dalla *Società* in caso di *Sinistro*;

RISCHIO:

la probabilità che si verifichi il *Sinistro* e l'entità dei danni che possono derivarne;

RIVALSA:

il diritto della *Società* in virtù dell'Art. 1916 del Codice Civile, di recuperare nei confronti del terzo responsabile quanto erogato in conseguenza dell'*Assicurazione*;

SCOPERTO:

la parte percentuale di danno che il *Contraente/Assicurato* tiene a proprio carico;

SINISTRO:

il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'*Assicurazione*;

SINISTRO SENZA SEGUITO:

il *Sinistro* denunciato per il quale la *Società* ha previsto di non sostenere esborsi di alcun genere;

SOCIETÀ:

l'Impresa Assicuratrice, nonché le eventuali Coassicuratrici;

VEICOLO / MEZZO NAUTICO:

autovetture, ambulanze, veicoli speciali, autobus, scuolabus e minibus, autocarri, macchine operatrici, macchine agricole, gatti battipista, motoslitte, motofurgoni, motocarri, motocicli, motocarrozette, ciclomotori, mezzi nautici, natanti, imbarcazioni ed unità navali, il tutto sia di proprietà del *Contraente/Assicurato* (anche dato in locazione, comodato, custodia, deposito, uso o esercizio a terzi) che di proprietà di terzi, tenuto dal *Contraente/Assicurato* in locazione, comodato, custodia, deposito, uso (diretto o indiretto tramite terzi) o esercizio, o comunque detenuto a qualsiasi titolo.



ARTICOLO 2 – DESCRIZIONE DEL RISCHIO

CONTRAENTE / ASSICURATO	COMUNE DI SAVIGNONE
CF / P.IVA	00866540107
INDIRIZZO	Via Garibaldi, 2 16010 – Savignone (GE)
EFFETTO	31/12/2018
SCADENZA I RATA	31/12/2019
SCADENZA	31/12/2021
FRAZIONAMENTO	ANNUALE
PREMIO	VEDASI ART. 62 "CALCOLO DEL PREMIO"

La presente *Polizza* assicura tutte le *Apparecchiature Elettroniche* di cui all'Art. 1 "Definizioni", salvo solo quanto espressamente escluso,

- di proprietà del *Contraente/Assicurato*, anche dato in locazione, conduzione, comodato, custodia, deposito, uso o esercizio a terzi;
- di proprietà di terzi, tenuto dal *Contraente/Assicurato* in locazione, conduzione, comodato, custodia, deposito, uso (diretto o indiretto tramite terzi) o esercizio, o comunque detenuto a qualsiasi titolo;

come risulta da atti notarili, da atti deliberativi, da obbligazioni contrattuali, da registri o da qualsiasi atto ufficiale, adibito agli usi stabiliti dal *Contraente/Assicurato*.

Si intendono compresi anche i beni non strumentali del *Contraente/Assicurato*.

Si conviene che tutte le apparecchiature elettroniche di proprietà e/o in uso a qualsiasi titolo al *Contraente/Assicurato*, siano assicurati con la presente *Polizza*, anche se determinati beni non risultassero descritti nelle definizioni di *Polizza* e/o in eventuali inventari forniti dal *Contraente/Assicurato*, o non fossero comunicate variazioni o incrementi.

Tuttavia il *Contraente/Assicurato* sarà tenuto al pagamento del relativo *Premio* a partire dal periodo di acquisto o dalla disponibilità, non appena a conoscenza.

Gli enti oggetto della presente *Polizza* potranno essere ubicati e l'attività potrà essere svolta ovunque, attraverso ubicazioni od organizzazioni proprie e/o di terzi, gestite in proprio e/o da terzi.

Sono da considerarsi in garanzia anche gli utilizzi per motivi di studio e/o lavoro.

Sono altresì coperte le attrezzature telematiche in dotazione del lavoratore, secondo la sperimentazione del telelavoro, a domicilio del lavoratore stesso o presso centri specializzati.

La *Società* rinuncia al diritto di *Rivalsa* nei confronti delle società "in house".



ARTICOLO 3 – PARTITE E CAPITALI ASSICURATI

Si assicurano:

	PARTITE ASSICURATE	CAPITALI ASSICURATI
1	APPARECCHIATURE ELETTRONICHE	€ 100.000,00
2	MAGGIORI COSTI A PRIMO RISCHIO ASSOLUTO	€ 20.000,00
3	RICOSTRUZIONE ARCHIVI A PRIMO RISCHIO ASSOLUTO	€ 40.000,00
TOTALE ASSICURATO		€ 80.000,00

Relativamente alla **Partita 1 "Apparecchiature Elettroniche"**, la *Società* risponde sino alla concorrenza del *Capitale* indicato senza far luogo all'applicazione del disposto di cui all'Art. 1907 del Codice Civile, sempreché non si verifichi una maggiore esistenza rispetto al *Capitale* assicurato, oppure che questa eventuale maggiore esistenza si mantenga entro il limite del **20%** del *Capitale* assicurato. Se invece tale limite del **20%** risultasse oltrepassato, si applicherà la regola proporzionale, come normato all'Art. 27 "**Assicurazione Parziale**" per l'eccedenza al predetto limite.

PRECISAZIONI

In caso di richiesta del *Contraente/Assicurato* di elevare i *Capitali* assicurati, la *Società* si impegna ad accettare detti aumenti, applicando la tassazione prevista in *Polizza* per la relativa **Partita**.

Nel caso di diminuzione del *Capitale* assicurato, il *Premio* dell'*Annualità Assicurativa* trascorsa rimarrà comunque acquisito dalla *Società* ed il valore aggiornato costituirà il *Capitale* assicurato per l'*Annualità Assicurativa* successiva.

In caso di richiesta del *Contraente/Assicurato* di elevare i *Capitali* assicurati, la *Società* si impegna ad accettare detti aumenti, applicando la tassazione prevista in *Polizza* per la relativa **Partita**.

Relativamente alle variazioni comportanti modifica dei *Capitali* assicurati alle **Partite** di *Polizza*, che intervengano nel corso dell'*Annualità Assicurativa*, si conviene tra le parti di ritenere automaticamente assicurate le maggiori somme derivanti dall'introduzione automatica di nuovi enti ascrivibili alle sopra indicate **Partite**, come normato all'Art. 54 "**Leeway Clause – Copertura Automatica**".

La qualifica di *Assicurato* è estesa alle società "in house" del *Contraente/Assicurato*.



C.G.A.

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE

ARTICOLO 4 – ALTRE ASSICURAZIONI

Si conviene tra le parti che qualora si accerti che per gli stessi enti oggetto del presente contratto esistano, o vengano in seguito stipulate, altre polizze direttamente dal *Contraente/Assicurato* o da terzi che ne abbiano avuto interesse, gli eventuali danni denunciati dal *Contraente/Assicurato* a valere sulla presente *Polizza* saranno liquidati ed indennizzati dalla *Società* direttamente al *Contraente/Assicurato* medesimo, a prescindere dall'esistenza di altri contratti assicurativi, fermo per la *Società* ogni altro diritto derivante a norma di legge (Art. 1910 del Codice Civile).

La *Società* rinuncia al relativo diritto di recesso.

Si esonera il *Contraente/Assicurato* dal dare preventiva comunicazione alla *Società* di eventuali polizze già esistenti, e/o quelle che vengano in seguito stipulate, sugli stessi *Rischi* oggetto del presente contratto; il *Contraente/Assicurato* ha l'obbligo di farlo in caso di *Sinistro*, se ne è a conoscenza.

ARTICOLO 5 – COASSICURAZIONE E DELEGA

Qualora l'*Assicurazione* fosse divisa per quote fra diverse *Società* Coassicuratrici, a parziale deroga dell'Art. 1911 del Codice Civile, le *Società* stesse sono responsabili in solido nei confronti del *Contraente/Assicurato*.

Nel caso in cui le suddette *Società* siano temporaneamente raggruppate ai sensi dell'Art. 48 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., tutte le *Società* sono responsabili in solido per il pagamento dell'*Indennizzo* e la *Società* mandataria del raggruppamento è considerata *Società* Delegataria.

È convenuto che la *Società* Delegataria provvederà al pagamento dell'intero ammontare degli *Indennizzi* spettanti agli aventi diritto, fermo restando l'obbligo delle *Società* Coassicuratrici a rimborsare alla *Società* Delegataria tutti gli importi da questa corrisposti per loro conto.

Le *Società* Coassicuratrici riconoscono come validi ed efficaci anche nei propri confronti tutti gli atti di gestione compiuti dalla *Società* Delegataria per conto comune, fatta soltanto eccezione per l'incasso dei *Premi* di *Polizza* il cui pagamento verrà effettuato separatamente nei confronti di ciascuna *Società*.

La *Società* Delegataria dichiara di aver ricevuto mandato dalle *Società* Coassicuratrici indicate negli atti suddetti (*Polizza* e appendici) a firmarli anche in loro nome e per loro conto.

Pertanto la firma apposta dalla *Società* Delegataria sui documenti di *Assicurazione*, li rende ad ogni effetto validi anche per le quote delle *Società* Coassicuratrici.



Gli *Indennizzi* verranno liquidati dalla *Società* Delegataria attraverso sottoscrizione di quietanza unica per conto di tutte le *Società* Coassicuratrici.

Ogni comunicazione inerente alla *Polizza* si intende fatta o ricevuta dalla *Società* Delegataria nel nome e per conto di tutte le *Società* Coassicuratrici.

Ogni modifica alla *Polizza*, che richieda una nuova stipulazione scritta, impegna ciascuna di esse solo dopo la firma dell'atto relativo.

Il *Contraente/Assicurato* dichiara di avere affidato la gestione della presente *Polizza* al *Broker* e le *Società* Coassicuratrici hanno convenuto di affidarne la delega alla *Società* Delegataria indicata in essa; di conseguenza tutti i rapporti inerenti la presente *Assicurazione* saranno svolti per conto del *Contraente/Assicurato* dal *Broker* il quale tratterà con la *Società* Delegataria.

In particolare, tutte le comunicazioni inerenti la *Polizza*, ivi comprese quelle relative al recesso o alla disdetta o alla gestione dei *Sinistri*, si intendono fatte o ricevute dalla *Società* Delegataria in nome e per conto di tutte le *Società* Coassicuratrici.

Il dettaglio dei *Capitali* assicurati, dei *Premi*, accessori e imposte, spettanti a ciascuna *Società* Coassicuratrice, risulta dall'apposito prospetto allegato alla presente *Polizza*.

ARTICOLO 6 – CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Le parti, ai sensi del Regolamento Europeo 679/2016 (c.d. GDPR) e s.m.i., autorizzano al trattamento dei dati personali (comuni, particolari e giudiziari), disgiuntamente: il *Contraente*, l'*Assicurato*, la *Società* ed il *Broker*.

ARTICOLO 7 – DECORRENZA DELL'ASSICURAZIONE – PAGAMENTO DEL PREMIO

L'*Assicurazione* ha effetto dalle ore 24.00 del giorno indicato in *Polizza*, pertanto da tale data, in deroga all'Art. 1901 del Codice Civile, la *Società* considera il *Rischio* in copertura.

- ❖ La *Società* avrà diritto al pagamento della prima rata di *Premio* entro **60 (sessanta) giorni** dalla data di decorrenza indicata in *Polizza*; trascorso tale termine l'*Assicurazione* resta sospesa e rientra in vigore soltanto dalle ore 24.00 del giorno del pagamento del *Premio*, ferme restando le date di scadenza contrattualmente stabilite.
- ❖ Per le rate di *Premio* successive alla prima è concesso il termine di rispetto di **60 (sessanta) giorni**, trascorso il quale l'*Assicurazione* resta sospesa e rientra in vigore soltanto dalle ore 24.00 del giorno del pagamento del *Premio*, ferme restando le date di scadenza contrattualmente stabilite.

Il *Premio* del presente contratto ha **frazionamento annuale** con scadenze delle rate il **31/12** di ogni annualità. I *Premi* devono essere pagati alla *Società*, per il tramite del *Broker*.

Qualora le eventuali verifiche effettuate dal *Contraente* ai sensi del Decreto 40/2008 del Ministero dell'Economia e delle Finanze e s.m.i., evidenziassero un inadempimento a carico della *Società*, la stessa si impegna comunque a ritenere in copertura il *Rischio* di cui trattasi, dietro presentazione di copia del pagamento effettuato dal *Contraente* direttamente all'**Agente di Riscossione**.



ARTICOLO 8 – DICHIARAZIONI DEL CONTRAENTE – BUONA FEDE

8.1 DICHIARAZIONI INESATTE DEL CONTRAENTE:

In deroga a quanto previsto dagli Artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile, la mancata comunicazione da parte del *Contraente/Assicurato* di circostanze aggravanti il *Rischio*, così come le inesatte o le incomplete dichiarazioni rese all'atto della stipulazione della *Polizza* e/o nel corso della stessa, non comporteranno decadenza dal diritto all'*Indennizzo* né la riduzione dello stesso, sempreché il *Contraente/Assicurato* non abbia agito con dolo.

Del pari non sarà considerata circostanza aggravante l'esistenza, al momento del *Sinistro*, di lavori di manutenzione e/o ristrutturazione interna dei reparti di lavoro, depositi ed uffici, nonché di lavori di costruzione ed allestimento.

In ogni caso di successivo mutamento che aggravi il *Rischio*, la *Società* ha peraltro il diritto di percepire la differenza di *Premio*, da concordarsi preventivamente, corrispondente al maggior *Rischio*, a decorrere dal momento in cui la circostanza si sia verificata.

In deroga a quanto previsto dall'Art. 1898 del Codice Civile, La *Società* rinuncia al relativo diritto di recesso.

8.2 DEROGA ALLE DICHIARAZIONI DEL CONTRAENTE:

Il *Contraente/Assicurato* è dispensato dalle dichiarazioni di precedenti danni ed annullamenti per *Sinistro* di *Polizze* per i medesimi *Rischi* coperti dalla presente *Polizza*.

8.3 ACCERTAMENTI E CONTROLLI:

La *Società* ha diritto di effettuare in qualunque momento verifiche e controlli per i quali il *Contraente/Assicurato* si impegna a fornire i chiarimenti, i libri di amministrazione e la documentazione necessaria, a semplice richiesta delle persone incaricate dalla *Società* di eseguire gli accertamenti.

Inoltre la *Società* ha sempre il diritto di visitare le *Cose* assicurate ed il *Contraente/Assicurato* ha l'obbligo di fornirle tutte le indicazioni ed informazioni occorrenti.

ARTICOLO 9 – DIMINUZIONE DEL RISCHIO

A parziale deroga dell'Art. 1897 del Codice Civile, nel caso di diminuzione del *Rischio* la *Società* è tenuta a ridurre con effetto immediato il *Premio* e/o le rate di *Premio* successive alla comunicazione del *Contraente* e rinuncia al relativo diritto di recesso.

La *Società* rimborserà la corrispondente quota di *Premio* pagata e non goduta, escluse le imposte, immediatamente, oppure in occasione del primo rinnovo dell'annualità di *Premio* a scelta del *Contraente*.

ARTICOLO 10 – DURATA DELL'ASSICURAZIONE

La durata del presente contratto è fissata in **mesi 36 (trentasei)**, con effetto alle ore 24.00 del giorno **31/12/2018**, scadenza alle ore 24.00 del giorno **31/12/2021**, scadenza della prima rata di *Premio* alle ore 24.00 del **31/12/2019** e **frazionamento annuale**.

Alla relativa scadenza, il contratto cesserà automaticamente, senza obbligo di preventiva comunicazione tra le parti.

È facoltà delle parti rescindere il contratto al termine di ogni *Annualità Assicurativa*, con un preavviso minimo di **90 (novanta) giorni**.



Su eventuale richiesta del *Contraente*, la *Società* si impegna a prorogare l'*Assicurazione* alle medesime condizioni contrattuali ed economiche per un periodo massimo di **90 (novanta) giorni**, oltre la scadenza contrattualmente prevista o la cessazione per qualunque motivo (compreso il recesso in caso di *Sinistro*), per consentire al *Contraente* il completo espletamento delle procedure di gara per l'aggiudicazione di una nuova *Polizza*. Tale facoltà potrà essere esercitata una o più volte, ma comunque per un periodo massimo di **90 (novanta) giorni** complessivamente.

ARTICOLO 11 – ESTENSIONE TERRITORIALE

La validità dell'*Assicurazione* è estesa al mondo intero

ARTICOLO 12 – FORMA E VALIDITÀ DELLE COMUNICAZIONI

Tutte le comunicazioni intercorrenti fra il *Contraente/Assicurato* e la *Società*, anche per il tramite del *Broker*, devono essere fatte, alternativamente, mediante:

- lettera raccomandata A/R,
- lettera raccomandata a mano,
- telegramma,
- telefax,
- posta elettronica certificata (PEC),
- altro mezzo idoneo di cui siano documentabili l'invio, la consegna ed il contenuto.

ARTICOLO 13 – FORO COMPETENTE

Per le controversie relative alla presente *Polizza* è competente, esclusivamente, l'autorità giudiziaria del luogo della sede legale del *Contraente*.

Per le eventuali controversie riguardanti l'applicazione e l'esecuzione della presente *Polizza*, il tentativo di mediazione si svolgerà davanti ad uno degli Organismi di Mediazione di volta in volta aditi dalla parte richiedente, tra quelli presenti nel luogo del giudice territorialmente competente.

ARTICOLO 14 – INDICIZZAZIONE

I *Capitali assicurati*, i *Massimali*, le *Indennità assicurate* ed i relativi *Premi* non sono indicizzati.

ARTICOLO 15 – INFORMATIVA PRE-CONTRATTUALE

Con la sottoscrizione della Nota Informativa pre-contrattuale allegata e/o con la sottoscrizione della presente *Polizza*, il *Contraente/Assicurato* dichiara di aver preso atto di tutti gli obblighi della *Società* in ottemperanza e nel rispetto del Regolamento IVASS n. 35 del 26/05/2010 e s.m.i.



ARTICOLO 16 – INTERMEDIAZIONE

Premesso che il *Contraente/Assicurato* dichiara di aver affidato la gestione del presente contratto al *Broker* ai sensi del D.Lgs. 209/2005 e s.m.i., si conviene tra le parti che, limitatamente al periodo di vigenza dell'accordo che regola tale gestione, tutte le comunicazioni inerenti alla *Polizza* verranno trasmesse dal *Contraente/Assicurato* alla *Società* e viceversa unicamente tramite il *Broker*.

Sono valide le forme di contrattualizzazione e comunicazione previste dalla normativa di *Polizza*.

Qualora la *Società* intenda procedere, presso il *Contraente/Assicurato*, ad ispezioni o accertamenti inerenti il rapporto assicurativo, dovrà darne comunicazione al *Broker*, con preavviso di almeno 15 (quindici) giorni, affinché lo stesso possa, ove lo ritenga opportuno, essere presente.

La *Società* provvederà all'emissione dei documenti di quietanza relativi alle rate di *Premio* e li farà pervenire, almeno **30 (trenta) giorni** prima della scadenza al *Broker*.

Alla cura del *Broker* è affidato l'incasso ed il perfezionamento dei suddetti documenti.

Il pagamento effettuato dal *Contraente/Assicurato* al *Broker* costituisce quietanza per il *Contraente/Assicurato* stesso.

Il *Broker* invierà alla *Società*, a mezzo lettera raccomandata A/R o telefax o posta elettronica certificata (PEC) le relative comunicazioni d'incasso e la *Società* riterrà valida agli effetti della copertura assicurativa la data di spedizione risultante dal timbro postale o la data di invio del telefax o posta elettronica certificata (PEC).

Tali comunicazioni d'incasso comporteranno automatica copertura del *Rischio* anche per le quote delle *Società* Coassicuratrici che si impegnano a ritenerle valide.

I *Premi* incassati dal *Broker* verranno versati separatamente alla *Società* Delegataria ed a ciascuna delle *Società* Coassicuratrici a regolarizzazione dei rapporti contabili.

Si precisa che le commissioni d'uso riconosciute al *Broker* sono a carico della *Società* e pertanto non costituiscono costo aggiuntivo per il *Contraente/Assicurato*.

Il *Broker* provvederà ad inoltrare alla *Società* regolare denuncia dei *Sinistri*; la *Società* comunicherà al *Broker* il proprio numero di repertorio nonché, ove necessario, i nomi ed i riferimenti degli eventuali periti e/o legali incaricati.

La *Società* comunicherà al *Broker* periodicamente, o in riscontro ad ogni sua richiesta, lo stato e/o l'esito dei *Sinistri* (es.: chiusura *Senza Seguito*, importo riservato, importo liquidato).

ARTICOLO 17 – INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO

Si conviene tra le parti che, in caso di dubbia interpretazione delle norme contrattuali, sarà data l'interpretazione più estensiva e più favorevole al *Contraente/Assicurato* su quanto contemplato dalle condizioni tutte di *Assicurazione*.

ARTICOLO 18 – MODIFICHE DELL'ASSICURAZIONE

Le eventuali modifiche dell'*Assicurazione* devono essere provate per iscritto.



ARTICOLO 19 – NORMATIVA ANTIMAFIA

Si precisa che per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, ogni e qualsivoglia pagamento dovrà essere effettuato esclusivamente nelle forme e con le modalità di cui all'Art. 3 della Legge "Anti-Mafia" n. 136 del 13/08/2010 e s.m.i.

Qualora le transazioni non siano eseguite nelle forme di cui alla già citata Legge "Anti-Mafia" n. 136 del 13/08/2010 e s.m.i., il contratto si considererà risolto di fatto di diritto, senza necessità di ulteriori comunicazioni.

ARTICOLO 20 – ONERI FISCALI

Gli oneri fiscali relativi all' *Assicurazione* sono a carico del *Contraente*.

ARTICOLO 21 – PREMIO DELL'ASSICURAZIONE

Il *Premio*, anticipato nella misura indicata in *Polizza*, verrà regolato alla fine di ogni *Annualità Assicurativa*, applicando alle **Partite** dichiarate in aumento dal *Contraente* i tassi finiti, di cui all'Art. 62 "Calcolo del Premio", **ridotti del 50%**.

Rimane fermo il *Premio* annuo lordo pari a € .

ARTICOLO 22 – REGOLAZIONE DEL PREMIO

Poiché il *Premio* è convenuto, in tutto o in parte, in base ad elementi di *Rischio* variabili, esso è anticipato in via provvisoria nell'importo risultante dal calcolo esposto in *Polizza*, ed è regolato alla fine di ciascuna *Annualità Assicurativa*, secondo le variazioni intervenute durante lo stesso periodo negli elementi presi come base per il calcolo del *Premio*, fermo il *Premio* annuo lordo stabilito in *Polizza*.

A tale scopo, entro **90 (novanta) giorni** dalla fine di ogni *Annualità Assicurativa*, il *Contraente* deve comunicare alla *Società* i dati definitivi delle predette variazioni.

Se il *Contraente* non effettua nei termini prescritti alcuna comunicazione di variazione degli elementi di *Rischio* variabili, si intenderà che gli stessi non hanno subito variazione.

Le differenze attive del *Premio* risultanti dal calcolo devono essere saldate entro **60 (sessanta) giorni** dal ricevimento della relativa appendice di regolazione.

Se il *Contraente* non effettua nei termini prescritti il pagamento della differenza attiva dovuta, la *Società* deve fissargli mediante formale atto di messa in mora un ulteriore termine non inferiore a **30 (trenta) giorni**, trascorso il quale il *Premio* anticipato in via provvisoria per le rate successive è considerato in conto o a garanzia di quello relativo all'*Annualità Assicurativa* per cui non è avvenuta la regolazione o il pagamento della differenza attiva, salvo il diritto per la *Società* di agire giudizialmente o di dichiarare, con lettera raccomandata A/R, la risoluzione del contratto.

Se il *Contraente* non adempie agli obblighi relativi alla regolazione del *Premio* (comunicazione dei dati e/o pagamento del relativo *Premio*), anche per i contratti scaduti, gli eventuali *Sinistri* potranno essere indennizzati nella stessa proporzione tra il *Premio* anticipato in via provvisoria e l'intero *Premio* dovuto.

La *Società* ha diritto di effettuare verifiche e controlli, per i quali il *Contraente/Assicurato* è tenuto a fornire i chiarimenti e le documentazioni necessarie.



ARTICOLO 23 – RINVIO ALLE NORME DI LEGGE

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

ARTICOLO 24 – TITOLARITÀ DEI DIRITTI NASCENTI DALLA POLIZZA

Poiché la presente *Assicurazione* può comprendere garanzie stipulate per conto altrui, gli obblighi derivanti dalla *Polizza* devono essere adempiuti dal *Contraente*, salvo quelli che per loro natura non possano essere adempiuti che dall'*Assicurato*, così come disposto dall'Art. 1891 del Codice Civile.

Spetta in particolare al *Contraente* compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla definizione dei danni.

L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l'*Assicurato*, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa.

L'*Indennizzo* liquidato a termini di *Polizza* non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o con il consenso dei titolari dell'interesse assicurato.

Si conviene tra le parti che in caso di *Sinistro* che colpisca beni sia di terzi che del *Contraente/Assicurato*, su richiesta di quest'ultimo si procederà a liquidazioni separate per ciascun avente diritto.

A tale scopo i periti e gli incaricati della liquidazione del danno provvederanno a redigere per ciascun danneggiato un atto di liquidazione.

Conseguentemente la *Società* effettuerà il pagamento del danno, fermo quanto oltre previsto dal presente contratto, a ciascun avente diritto.

ARTICOLO 25 – VICINANZE PERICOLOSE

Il *Contraente/Assicurato* è esonerato dall'obbligo di comunicare le eventuali vicinanze pericolose o altre circostanze aggravanti il *Rischio*, sempreché le stesse si verifichino per fatto altrui o comunque al di fuori degli insediamenti assicurati.



SINISTRI

NORME OPERANTI IN CASO DI SINISTRO

ARTICOLO 26 – ANTICIPO INDENNIZZO

Il *Contraente/Assicurato* ha diritto di ottenere, prima della liquidazione del *Sinistro*, il pagamento di un acconto pari al **50%** dell'importo minimo che dovrebbe essere pagato in base alle risultanze acquisite, a condizione che non siano sorte contestazioni sull'indennizzabilità del *Sinistro* stesso e che l'*Indennizzo* complessivo sia prevedibile in almeno **€ 10.000,00**.

La *Società* adempirà all'obbligazione entro 90 (novanta) giorni dalla data di denuncia del *Sinistro*, sempreché siano trascorsi almeno 30 (trenta) giorni dalla richiesta dell'anticipo.

ARTICOLO 27 – ASSICURAZIONE PARZIALE

Se dalle stime fatte con le norme dell'Art. 37 "Valore degli Enti assicurati e Determinazione del Danno" risultasse che i valori di una o più **Partite**, prese ciascuna separatamente, eccedevano al momento del *Sinistro* i *Capitali* rispettivamente assicurati, la *Società*, in applicazione della regola proporzionale di cui all'Art. 1907 del Codice Civile, risponde del danno in proporzione del rapporto tra il valore assicurato e quello risultante al momento del *Sinistro*.

Non si farà luogo all'applicazione della regola proporzionale per quelle **Partite** di *Polizza* il cui *Capitale* assicurato risultasse insufficiente in misura non superiore al **20%**.

Qualora tale limite del **20%** dovesse risultare oltrepassato, la regola proporzionale rimarrà operativa per l'eccedenza rispetto a detta percentuale, fermo in ogni caso che, per ciascuna **Partita**, l'*Indennizzo* non potrà superare il *Capitale* assicurato medesimo.

Resta tuttavia convenuto che non si farà luogo all'applicazione della regola proporzionale per *Sinistri* il cui *Indennizzo* non superi € 10.000,00.

ARTICOLO 28 – ESAGERAZIONE DOLOSA DEL DANNO

Il *Contraente/Assicurato* che esagera dolosamente l'ammontare del danno, dichiara distrutte *Cose* che non esistevano al momento del *Sinistro*, occulta, sottrae o manomette *Cose* salvate, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce ed i residui del *Sinistro* o facilita il progresso di questo, perde il diritto all'*Indennizzo*.

ARTICOLO 29 – GESTIONE SINISTRI

La *Società*, con periodicità **annuale**, e comunque ogni volta ne venga fatta richiesta, si impegna a fornire al *Contraente/Assicurato* ed al *Broker* l'elenco dettagliato dei *Sinistri* così suddiviso:

- *Sinistri* denunciati (con l'indicazione del numero identificativo univoco attribuito dalla *Società*);
- *Sinistri* riservati (con l'indicazione dei singoli importi posti a riserva);
- *Sinistri* liquidati (con l'indicazione dei singoli importi liquidati);
- *Sinistri* respinti e/o chiusi *Senza Seguito*.



Tutti i *Sinistri* indicati dovranno essere corredati di:

- data di accadimento del *Sinistro*;
- data di apertura della pratica di *Sinistro* presso la *Società*;
- data della definizione del *Sinistro* per liquidazione, chiusura *Senza Seguito* o altro motivo.

ARTICOLO 30 – LIMITE MASSIMO INDENNIZZO

Salvo il caso previsto dall'Art. 1914 del Codice Civile, per nessun titolo la *Società* potrà essere tenuta a pagare somma maggiore di quella assicurata.

ARTICOLO 31 – MANDATO DEI PERITI

I periti devono:

- 1) indagare su circostanze, natura, causa e modalità del *Sinistro*;
- 2) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del *Sinistro* esistevano circostanze che avessero aggravato il *Rischio* e non fossero state comunicate, nonché verificare se il *Contraente/Assicurato* ha adempiuto agli obblighi previsti dall'Art. 32 "**Obblighi in caso di Sinistro**" della presente *Polizza*;
- 3) verificare l'esistenza, la qualità e la quantità degli enti assicurati (danneggiati e non danneggiati);
- 4) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno e delle spese, comprese le spese di salvataggio, demolizione, sgombero, rimozione e ricollocamento, in conformità alle disposizioni contrattuali.

I risultati delle operazioni peritali, concretati dai periti concordi oppure dalla maggioranza nel caso di perizia collegiale, devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate) da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle parti.

I risultati delle valutazioni di cui ai precedenti **punti 3) e 4)** sono obbligatori per le parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errori, violenza o di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione o eccezione inerente all'indennizzabilità dei danni.

La perizia collegiale è valida anche se un perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri periti nel verbale definitivo di perizia.

I periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità.

ARTICOLO 32 – OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO

In caso di *Sinistro* il *Contraente/Assicurato*, a parziale deroga dell'Art. 1913 del Codice Civile, deve darne avviso per iscritto alla *Società*, o al *Broker*, entro **30 (trenta) giorni** lavorativi da quando ne ha avuto conoscenza l'Ufficio competente del *Contraente/Assicurato*.

Inoltre il *Contraente/Assicurato* deve fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno; le relative spese sono a carico della *Società* secondo quanto previsto dalla legge ai sensi dell'Art. 1914 del Codice Civile.



L'inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'*Indennizzo* ai sensi dell'Art. 1915 del Codice Civile, sempreché tale inadempimento abbia causato effettivo pregiudizio per la *Società*.

Il *Contraente/Assicurato* deve altresì:

- a) fare possibilmente nei 30 (trenta) giorni successivi, dichiarazione scritta alle Autorità, precisando, in particolare, il momento dell'inizio del *Sinistro*, la causa presunta del *Sinistro* e l'entità approssimativa del danno. Copia di tale dichiarazione deve essere trasmessa alla *Società*;
- b) conservare possibilmente le tracce ed i residui del *Sinistro* fino alla verifica peritale del danno senza avere, per questo, diritto ad *Indennizzo* alcuno;
- c) presentare uno stato particolareggiato degli enti colpiti o comunque danneggiati dal *Sinistro* possibilmente con indicazione del loro valore e della perdita subita.

Ferma restando la facoltà da parte della *Società* di stabilire, valendosi anche di tutti i dati e documenti di cui dispone il *Contraente/Assicurato*, la quantità, la qualità ed il valore di tutti gli enti garantiti esistenti al momento del *Sinistro*, il *Contraente/Assicurato* viene esonerato dall'obbligo di presentare lo stato particolareggiato da cui risultino tutte le dette quantità, qualità e valori, quando tale adempimento risulti difficoltoso e/o complesso.

Il *Contraente/Assicurato* è sollevato dall'obbligo di osservanza dei termini di dichiarazione o di avviso qualora non abbia avuto conoscenza dei casi verificatisi per fatto altrui, fuori dei locali contenenti le *Cose* assicurate.

Per permettere al *Contraente/Assicurato* di assolvere a quanto previsto dalla Legge n. 241 del 07/08/1990 e s.m.i., la *Società* si impegna a comunicare, entro **15 (quindici) giorni** dal ricevimento dell'avviso di *Sinistro*, il numero della pratica e/o la rubricazione del *Sinistro*, l'ufficio competente ed i riferimenti della persona incaricata della gestione del *Sinistro*.

ARTICOLO 33 – OPERAZIONI PERITALI

Si conviene che in caso di *Sinistro* che colpisca uno o più reparti, le operazioni peritali per i necessari accertamenti e le conseguenti liquidazioni verranno impostate e condotte in modo da contenere le eventuali sospensioni o riduzioni di attività entro la frazione dei reparti colpiti da *Sinistro* o comunque da esso danneggiati.

Inoltre, fermo l'obbligo da parte del *Contraente/Assicurato* di conservare tracce ed i residui del *Sinistro*, è concesso al *Contraente/Assicurato* stesso di poter proseguire l'attività senza dover attendere le operazioni peritali e senza che questo possa portare pregiudizio alcuno al suo diritto all'*Indennizzo*.

ARTICOLO 34 – PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO

Verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, la *Società* deve provvedere al pagamento dell'*Indennizzo* entro **30 (trenta) giorni** dalla data dell'atto di liquidazione del danno, sempreché sia trascorso il termine di 30 (trenta) giorni dalla data del *Sinistro* senza che sia stata fatta opposizione e comunque entro e non oltre 90 (novanta) giorni dalla data del *Sinistro*.

Il *Contraente/Assicurato* si impegna, nei casi in cui venga espressamente richiesto dalla *Società*, a mezzo di clausola in quietanza, a produrre il Certificato di Chiusa Istruttoria, non appena ne venga in possesso.



Il *Contraente/Assicurato* è legittimato ad ottenere dalla *Società* il pagamento dell'*Indennizzo* liquidato a termini di *Polizza* anche in mancanza di chiusura di istruttoria giudiziaria, o di altra Autorità competente se aperta, contro l'impegno di restituire quanto percepito, maggiorato degli interessi legali, e rivalutato in presenza di svalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT, qualora dalla sentenza penale definitiva risultino una o più cause di decadenza del diritto a percepire l'*Indennizzo*.

Il presente articolo sarà applicato a ciascuna **Partita** di *Polizza* singolarmente considerata come se, ai soli effetti della presente clausola, per ognuna di dette **Partite** fosse stata stipulata una *Polizza* distinta.

Pertanto i pagamenti così effettuati saranno considerati come semplici acconti – soggetti quindi a conguaglio – su quanto risulterà complessivamente dovuto dalla *Società* a titolo di *Indennizzo* per il *Sinistro*.

ARTICOLO 35 – PROCEDURA DI VALUTAZIONE DEL DANNO

L'ammontare del danno è concordato dalle parti direttamente, oppure a richiesta di una di esse, mediante periti nominati uno dalla *Società* ed uno dal *Contraente/Assicurato* con l'apposito atto unico.

I due periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi.

Il terzo perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.

Ciascun perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.

Se una delle parti non provvede alla nomina del proprio perito, o se i periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola della parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il *Sinistro* è avvenuto.

Ciascuna delle parti sostiene le spese del proprio perito; quelle del terzo perito sono ripartite a metà.

ARTICOLO 36 – RECESSO IN CASO DI SINISTRO

Dopo ogni *Sinistro* ed entro **60 (sessanta) giorni** dalla definizione dello stesso, il *Contraente* e la *Società* hanno facoltà di recedere dalla *Polizza* mediante lettera raccomandata A/R.

Il recesso ha effetto alla scadenza dell'*Annualità Assicurativa* in corso, a condizione che venga comunicato con un preavviso di almeno **90 (novanta) giorni** prima di tale scadenza.

Diversamente, in mancanza di tale termine minimo di preavviso rispetto alla scadenza dell'*Annualità Assicurativa* in corso, il recesso avrà efficacia decorsi **90 (novanta) giorni** dalla sua comunicazione.

Resta inteso che in caso di ratei di *Premio* venuti a scadere dopo il recesso, il *Contraente/Assicurato* pagherà la quota di *Premio* relativa al solo periodo di copertura residuo. Il pagamento dei *Premi* venuti a scadere dopo la denuncia del *Sinistro* ed il rilascio della relativa quietanza, non potranno essere interpretati come rinuncia della *Società* a valersi della facoltà di recesso. Se del caso, la *Società*, entro **30 (trenta) giorni** dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte del *Premio*, al netto dell'imposta, relativa al periodo di *Rischio* non corso.



ARTICOLO 37 – VALORE DEGLI ENTI ASSICURATI E DETERMINAZIONE DEL DANNO

La determinazione del danno viene eseguita separatamente per ogni singola **Partita** di *Polizza* secondo le norme che seguono:

A. Nel caso di danno suscettibile di riparazione:

- 1) si stima l'importo totale delle spese di riparazione (comprensivo di IVA e oneri fiscali), valutate secondo i costi al momento del *Sinistro*, necessarie per ripristinare l'ente danneggiato nello stato funzionale in cui si trovava al momento del *Sinistro*;
- 2) si stima il valore ricavabile, al momento del *Sinistro*, dei residui delle parti sostituite.

L'*Indennizzo* massimo sarà pari all'importo stimato come ad **A.1)**, defalcato dell'importo come ad **A.2)**.

B. Nel caso di danno non suscettibile di riparazione:

- 1) si stima il costo di rimpiazzo a nuovo (comprensivo di IVA e oneri fiscali) al momento del *Sinistro* dell'ente colpito dal *Sinistro* stesso ("**Valore a Nuovo**");
- 2) si stima il valore ricavabile dai residui.

L'*Indennizzo* massimo sarà pari all'importo stimato come a **B.1)**, defalcato dell'importo stimato come a **B.2)**.

Questa stima riguarda solo enti assicurati in funzione ed è valida a condizione che:

- a) i danni si siano verificati entro **5 (cinque) anni** dall'anno di costruzione;
- b) il rimpiazzo sia eseguito entro i tempi tecnici necessari;
- c) il costruttore non abbia cessato la fabbricazione dell'ente danneggiato o distrutto, oppure questo sia ancora disponibile oppure ne siano disponibili i pezzi di ricambio.

Qualora non siano soddisfatte le condizioni di cui ai precedenti **punti a) e b)** ed almeno una delle condizioni del precedente **punto c)**, si applicano le norme che seguono:

- 3) si stima il valore dell'ente assicurato stesso al momento del *Sinistro* (comprensivo di IVA e oneri fiscali), tenuto conto della sua vetustà e del suo deperimento per uso o altra causa ("**Valore Commerciale**");
- 4) si stima il valore ricavabile dai residui.

L'*Indennizzo* massimo sarà pari all'importo stimato come a **B.3)**, defalcato dell'importo stimato come a **B.4)**.

Un danno si considera non suscettibile di riparazione quando le spese di riparazione, calcolate come ad **A.**, eguagliano o superano il valore dell'ente assicurato calcolato come a **B.** (stima **B.1)** – **B.2)** oppure **B.3)** – **B.4)**, a seconda del caso).



La *Società* ha la facoltà di provvedere direttamente al ripristino dello stato funzionale dell'ente assicurato, o del suo rimpiazzo con altro uguale o equivalente per caratteristiche, prestazioni e rendimento.

Sono escluse dall'*Indennizzo* le spese per eventuali tentativi di riparazione, riparazioni provvisorie, per modifiche o miglioramenti, le maggiori spese per ore straordinarie di lavoro e per trasporti aerei o altri mezzi di trasporto diversi dal normale.

La *Società*, nei limiti di *Indennizzo* stabiliti e quindi non in eccedenza agli stessi, rimborsa anche l'**IVA** (Imposta sul Valore Aggiunto), nella misura in cui detta imposta, in quanto non detraibile, costituisca un reale fattore di costo.

Dall'*Indennizzo* così ottenuto vanno detratte le *Franchigie* pattuite in *Polizza*.

ARTICOLO 38 – VALORE ASSICURABILE

Per valore assicurabile si intende il costo di rimpiazzo a nuovo degli enti assicurati ("**Valore a Nuovo**"), ossia il loro prezzo di listino o, in mancanza, il costo effettivo per la sostituzione con una *Cosa* nuova eguale, oppure, se questa non fosse più disponibile, con una *Cosa* equivalente per caratteristiche, prestazioni e rendimento.

Si intendono comprese le spese di trasporto, dogana, montaggio e collaudo, nonché le imposte (IVA e oneri fiscali), qualora queste non possano essere recuperate dal *Contraente/Assicurato*. Inoltre la *Società* risponde delle spese necessarie per demolire, sgomberare e trasportare alla più vicina discarica autorizzata i residui del *Sinistro*.

Sconti e prezzi di favore non influiscono nella determinazione del costo di rimpiazzo a nuovo.



ELETRONICA

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE DI IMPIANTI ED APPARECCHIATURE ELETTRONICHE

ARTICOLO 39 – OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

La *Società* si obbliga ad indennizzare i *Danni Materiali Diretti* e consequenziali cagionati agli enti assicurati di cui agli Artt. 2 "Descrizione del Rischio" e 3 "Partite e Capitali Assicurati", ovunque ubicati, pronti all'uso cui sono destinati,

- di proprietà del *Contraente/Assicurato*, anche dati in locazione, comodato, custodia, deposito, uso o esercizio a terzi;
- di proprietà di terzi, tenuti dal *Contraente/Assicurato* in locazione, comodato, custodia, deposito, uso (diretto o indiretto tramite terzi) o esercizio, o comunque detenuti a qualsiasi titolo;

da un qualunque evento non espressamente escluso ("All Risks").

Sono parificati ai danni garantiti con la presente *Polizza* anche i guasti provocati dall'Autorità, dal *Contraente/Assicurato* o da terzi allo scopo di arrestare, evitare o diminuire l'evento dannoso.

ARTICOLO 40 – CONDIZIONI AMBIENTALI – IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO

Qualora il costruttore o il fornitore prescriva un impianto di condizionamento dell'aria, non sono indennizzabili i danni che si verifichino in seguito a variazioni dei valori dell'umidità e della temperatura ambientale, causate da un mancato o difettoso funzionamento dello stesso, qualora non risulti funzionante un impianto di segnalazione ottica o acustica (completamente indipendente dall'impianto di condizionamento) che indichi o segnali guasti e/o variazioni dei valori, anche al di fuori dell'orario di lavoro.

ARTICOLO 41 – CONDUTTORI ESTERNI

La garanzia comprende i *Conduttori Esterni* collegati agli enti assicurati.

Non sono indennizzabili i danni alle parti accessorie non attraversate da corrente dei conduttori assicurati ed in ogni caso i costi di scavo, sterro, puntellatura, muratura, intonaco, pavimentazione e simili.

L'*Indennizzo* a questo titolo verrà effettuato nei limiti di cui all'Art. 61 "Riepilogo Franchigie e Limiti".



ARTICOLO 42 – CONSERVAZIONE DEGLI ENTI ASSICURATI

Gli enti assicurate devono essere conservate con diligente cura e tenute in condizioni tecniche e funzionali, in relazione al loro uso ed alla loro destinazione, secondo le norme della buona manutenzione; essi non devono mai essere adibiti a funzioni diverse da quelle per cui sono costruiti, né sottoposti a sollecitazioni anormali o superiori a quelle tecnicamente ammesse, né collegati ad impianti non in accordo alle specifiche richieste del costruttore.

ARTICOLO 43 – COSTI DI SCAVO E SIMILI

A parziale deroga dell'Art. 41 "Conduttori Esterni", sono indennizzabili i costi di scavo, sterro, puntellatura, muratura, intonaco, pavimentazione e simili che il *Contraente/Assicurato* debba sostenere in caso di danno indennizzabile ai *Conduttori Esterni* assicurati.

L'*Indennizzo* a questo titolo verrà effettuato nei limiti di cui all'Art. 61 "Riepilogo Franchigie e Limiti".

ARTICOLO 44 – DANNI DA INONDAZIONI, ALLUVIONI, ALLAGAMENTI

A parziale deroga dell'Art. 48 "Esclusioni", la *Società* risponde dei *Danni Materiali Diretti* conseguenti ad inondazioni, alluvioni, allagamenti ed eventi simili, con l'esclusione degli enti ubicati in seminterrati e/o locali al di sotto del piano stradale e/o di campagna.

L'*Indennizzo* a questo titolo verrà effettuato nei limiti di cui all'Art. 61 "Riepilogo Franchigie e Limiti".

ARTICOLO 45 – DANNI DA FURTO – MEZZI DI CHIUSURA

Relativamente ai danni da *Furto*, l'*Assicurazione* è prestata alla condizione che ogni apertura verso l'esterno dei locali contenenti le *Cose* assicurate, situata in linea verticale a meno di 4 metri dal suolo o da superfici acquee, nonché da ripiani accessibili e praticabili per via ordinaria dall'esterno, senza impiego di mezzi artificiali o di particolare agilità personale, sia difesa, per tutta la sua estensione, da robusti serramenti di legno, materia plastica rigida, vetro antisfondamento, metallo o lega metallica, chiusi con serrature, lucchetti o altri idonei congegni manovrabili esclusivamente dall'interno, oppure protetta da inferriate fissate nel muro.

Nelle inferriate e nei serramenti di metallo o lega metallica sono ammesse luci, se rettangolari, di superficie non superiore a 900 cm² e con lato minore non superiore a 18 cm, oppure, se non rettangolari, di forma inscrittibile nei predetti rettangoli o di superficie non superiore a 400 cm².

Negli altri serramenti sono ammessi spioncini o feritoie di superficie non superiore a 100 cm². Se al momento del *Sinistro* i mezzi di chiusura attraverso i quali è stato perpetrato il *Furto*, risultassero inesistenti, insufficienti e/o non operanti, si procederà ugualmente alla liquidazione del danno ma in misura del **80%** dello stesso.



ARTICOLO 46 – DOLO E COLPA GRAVE

A parziale deroga dell'Art. 48 "Esclusioni", la *Società* risponde dei danni derivanti dagli eventi per i quali è prestata la garanzia anche se determinati da colpa grave del *Contraente/Assicurato* e/o da dolo e colpa grave dei soggetti di cui debba rispondere.

La presente estensione non comporta onere di *Premio* per il *Contraente/Assicurato*.

ARTICOLO 47 – ENTI AD IMPIEGO MOBILE – TRASPORTO

A parziale deroga dell'Art. 48 "Esclusioni", gli enti ad impiego mobile e loro eventuali antenne sono assicurati anche durante il loro trasporto con qualsiasi mezzo, compreso quello a mano, entro il territorio nazionale, a condizione che, per natura e costruzione, essi possano essere trasportati ed utilizzati in luoghi diversi e che tale trasporto sia necessario per la loro utilizzazione.

la *Società* indennizza altresì i danni agli enti ad impiego mobile ed a loro eventuali antenne, anche causati da *Furto*, trasportati su qualsiasi *Veicolo / Mezzo Nautico*, purché tale *Veicolo / Mezzo Nautico* fosse chiuso a chiave o si trovasse in una rimessa chiusa a chiave, o in una rimessa pubblica custodita, o in un cortile chiuso, oppure in un parcheggio/ormeggio custodito. I *Veicoli / Mezzi Nautici* devono essere provvisti di tetto rigido.

Non sono tuttavia indennizzabili a questo titolo i danni ai filamenti di tubi e valvole elettroniche.

L'*Indennizzo* a questo titolo verrà effettuato nei limiti di cui all'Art. 61 "Riepilogo Franchigie e Limiti".

ARTICOLO 48 – ESCLUSIONI

L'*Assicurazione* non comprende i danni:

- a) a beni in leasing già coperti da altra *Assicurazione*;
- b) alle seguenti apparecchiature odontoiatriche: testate di turbine, pezzi angolari per trapani e tutti i pezzi che vengono a contatto con la bocca, salvo che siano connessi a danni indennizzabili verificatisi anche ad altre parti degli enti assicurati;
- c) attribuibili a difetti noti al *Contraente/Assicurato* all'atto della stipulazione della *Polizza*, indipendentemente dal fatto che la *Società* ne fosse a conoscenza;
- d) a nastri magnetici audio/video, dischi grammofonici, bracci e testine di giradischi, testine di registratori e altri supporti audio e/o video;
- e) a tubi e valvole elettroniche, nonché a lampade ed altre fonti di luce, salvo che siano connessi a danni indennizzabili verificatisi anche ad altre parti degli enti assicurati e salvo quanto previsto dall'Art. 60 "Tubi e Valvole Elettroniche";
- f) causati da cedimento, franamento e smottamento del terreno;
- g) causati da "virus informatici";
- h) commessi o agevolati con dolo o colpa grave del *Contraente/Assicurato*, salvo quanto previsto dall'Art. 46 "Dolo e Colpa Grave";



- i) commessi da persone legate al *Contraente/Assicurato* da vincoli di parentela o affinità che rientrino nella previsione dell'Art. 649 del Codice Penale, anche se non coabitanti;
- j) di deperimento, logoramento, corrosione, ossidazione che siano conseguenza naturale dell'uso o funzionamento o causati dagli effetti graduali degli agenti atmosferici;
- k) di natura estetica, che non siano connessi a danni indennizzabili;
- l) dovuti all'inosservanza delle prescrizioni per la manutenzione e l'esercizio indicate dal costruttore e/o fornitore degli enti assicurati;
- m) dovuti a misteriose sparizioni e per smarrimenti o ammanchi constatati in sede di inventario;
- n) per i quali deve rispondere, per legge o per contratto, il costruttore, venditore o locatore degli enti assicurati;
- o) verificatisi in conseguenza di montaggi e smontaggi non connessi a lavori di pulitura, manutenzione, revisione e spostamento;
- p) verificatisi in occasione di atti di guerra, dichiarata e non, anche civile, insurrezione, tumulti popolari, scioperi, sommosse, terrorismo o sabotaggio organizzato, occupazione militare, invasione, ostilità (con o senza dichiarazione di guerra), rivolta, esercizio di potere usurpato, confische, requisizioni, distruzioni o danneggiamenti per ordine di qualsiasi Governo o Autorità di fatto o di diritto, a meno che il *Contraente/Assicurato* provi che il *Sinistro* non ha avuto alcun rapporto con tali eventi e salvo quanto previsto dall'Art. 49 "Eventi Socio-Politici";
- q) verificatisi in occasione di inondazioni, alluvioni, maremoti ed eruzioni vulcaniche, a meno che il *Contraente/Assicurato* provi che il *Sinistro* non ha avuto alcun rapporto con tali eventi e salvo quanto previsto dall'Art. 44 "Danni da Inondazioni, Alluvioni, Allagamenti";
- r) verificatisi in occasione di mareggiate, penetrazione di acqua marina e onda anomala;
- s) verificatisi in occasione di trasporti e trasferimenti e relative operazioni di carico e scarico, al di fuori dell'ubicazione indicata per gli enti mobili e al di fuori del luogo di installazione originaria per gli enti fissi, salvo quanto previsto dall'Art. 47 "Enti ad Impiego Mobile – Trasporto" e dall'Art. 59 "Trasporti Aerei";
- t) verificatisi in occasione di esplosione o di emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche, a meno che il *Contraente/Assicurato* provi che il *Sinistro* non ha avuto alcun rapporto con tali eventi;
- u) alle apparecchiature elettroniche costruite da oltre **10 (dieci) anni**.

La *Società* inoltre non indennizza i costi:

- v) inerenti a modifiche, aggiunte, miglioramenti;
- w) di intervento o di sostituzione di componenti sostenuti per controlli di funzionalità, manutenzione preventiva, aggiornamento tecnologico dell'impianto.



ESCLUSIONE PRESTAZIONI NORMALMENTE COMPRESSE NEI CONTRATTI DI ASSISTENZA:

Sono altresì esclusi dalla garanzia i danni meccanici ed elettrici, i difetti, i disturbi di funzionamento, nonché i danni a moduli e componenti elettronici degli enti assicurati (ivi compresi i costi della ricerca e identificazione di difetti), la cui eliminazione è prevista dalle prestazioni normalmente comprese nei contratti di assistenza tecnica e cioè:

- controlli di funzionalità;
- manutenzione preventiva;
- eliminazione dei disturbi e difetti a seguito di usura;
- eliminazione dei danni e disturbi (parti di ricambio e costi di manodopera) verificatisi durante l'esercizio, senza concorso di cause esterne.

ESCLUSIONE RISCHIO "Y2K":

Inoltre la *Società* non è obbligata per danni o responsabilità di qualsiasi natura – ivi comprese le perdite di software, microchip, circuiti integrati, Programmi o altri Dati informatici – direttamente o indirettamente causati o risultanti dall'impossibilità per qualsiasi computer, sistema di elaborazione dati, Supporto dati, microprocessore, circuito integrato o dispositivo simile, software di proprietà o in licenza d'uso, di:

- riconoscere in modo corretto qualsiasi data come la data effettiva di calendario;
- acquisire, elaborare, memorizzare in modo corretto qualsiasi dato o informazione o comando o istruzione in conseguenza dell'errato trattamento di qualsiasi data in modo diverso dall'effettiva data di calendario;
- acquisire, elaborare, memorizzare in modo corretto qualsiasi dato o informazione in conseguenza dell'azione di comandi predisposti all'interno di qualsiasi software che causi perdita di Dati o renda impossibile acquisire, elaborare, salvare, memorizzare gli stessi in modo corretto ad una certa data o dopo di essa.

Questa esclusione si applica anche ad eventuali *Sinistri* causati da atti dolosi, di terrorismo e/o sabotaggio organizzato; la *Società* non risponde neppure delle perdite conseguenti ai suddetti eventi anche qualora ne derivi un danno che sarebbe, altrimenti, coperto ai sensi della presente *Polizza*.

ARTICOLO 49 – EVENTI SOCIO-POLITICI

A parziale deroga dell'Art. 48 "Esclusioni", la *Società* risponde dei *Danni Materiali Diretti* arrecati agli enti assicurati in occasione di scioperi, tumulti, sommosse, atti vandalici e dolosi, terrorismo e sabotaggio anche organizzato.

La *Società* risponde altresì dei *Danni Materiali Diretti* cagionati agli enti assicurati da scioperanti e persone che prendano parte ad atti contro l'esercizio del lavoro, a tumulti ed a sommosse.

Restano ferme le altre esclusioni di cui all'Art. 48 "Esclusioni" sopra menzionato.

L'*Indennizzo* a questo titolo verrà effettuato nei limiti di cui all'Art. 61 "Riepilogo Franchigie e Limiti".

La *Società* e il *Contraente* hanno la facoltà di recedere in qualunque momento dalla copertura assicurativa prestata con la presente condizione particolare, mediante lettera raccomandata A/R con un preavviso minimo di 30 (trenta) giorni.

In caso di disdetta da parte della *Società*, questa provvede al rimborso della parte di *Premio* pagata e non goduta, relativamente alla garanzia prestata con la presente condizione speciale.



ARTICOLO 50 – FRANCHIGIA

L'*Assicurazione* è prestata con l'applicazione di una *Franchigia* fissa e assoluta pari a € 250,00 per singolo *Sinistro*, salvo quanto diversamente indicato all'Art. 61 "Riepilogo Franchigie e Limiti".

ARTICOLO 51 – GUASTI CAGIONATI DAI LADRI

L'*Assicurazione* comprende anche i guasti cagionati alle parti dei locali che contengono gli enti assicurati ed a fissi e infissi posti a riparo e protezione degli accessi e delle aperture dei locali stessi, ivi comprese camere di sicurezza e corazzate, casseforti ed armadi, nonché agli eventuali impianti antifurto o di allarme, se esistenti, in occasione di *Furto*, *Rapina* o *Estorsione* consumati o tentati.

La garanzia è prestata a *Primo Rischio Assoluto* (quindi senza applicazione della regola proporzionale di cui all'Art. 1907 del Codice Civile).

Si precisa che in fase di liquidazione dei danni, nel caso il *Sinistro* abbia coinvolto altri beni, l'*Indennizzo* dovuto al *Contraente/Assicurato* sarà liquidato nella proporzione esistente fra il valore degli enti assicurati ed il valore globale denunciato alle Autorità.

L'*Indennizzo* a questo titolo verrà effettuato nei limiti di cui all'Art. 61 "Riepilogo Franchigie e Limiti".

ARTICOLO 52 – IMPIANTI TELEVISIVI E DI RADIODIFFUSIONE

L'*Assicurazione* comprende anche i danni subiti da impianti televisivi e/o di radiodiffusione installati all'aperto o in zona isolata, anche conseguenti a *Furto*, fulmine, qualsiasi evento atmosferico, atto vandalico o doloso in genere.

L'*Indennizzo* a questo titolo verrà effettuato nei limiti di cui all'Art. 61 "Riepilogo Franchigie e Limiti".

ARTICOLO 53 – LAVORO STRAORDINARIO

A parziale deroga dell'Art. 37 "Valore degli Enti assicurati e Determinazione del Danno", la *Società* risponde delle spese supplementari per lavoro straordinario sostenute dal *Contraente/Assicurato* in relazione ad un *Sinistro* indennizzabile a termini di *Polizza*.

L'*Indennizzo* a questo titolo verrà effettuato nei limiti di cui all'Art. 61 "Riepilogo Franchigie e Limiti".

ARTICOLO 54 – LEeway CLAUSE – COPERTURA AUTOMATICA

Il *Contraente* si impegna ad inserire nella presente copertura la totalità degli enti assicurati e ad aggiornare, entro 90 (novanta) giorni dalla scadenza di ciascuna *Annualità Assicurativa*, il valore totale degli enti assicurati, comprensivo sia degli inserimenti avvenuti nell'annualità trascorsa sia delle variazioni di valore degli enti assicurati, ai sensi dell'Art. 22 "Regolazione del Premio".



Il *Contraente* si impegna a versare il relativo conguaglio di *Premio* nella misura del **50%** dei tassi finiti in corso per l'annualità trascorsa e del **100%** dei tassi finiti in corso per l'annualità entrante (vedi **Art. 21 "Premio dell'Assicurazione"** e **Art. 62 "Calcolo del Premio"**).

La *Società* si obbliga a ritenere automaticamente operante la copertura sugli enti assicurati inseriti nel corso dell'anno, senza alcuna preventiva comunicazione da parte del *Contraente*, e a non avvalersi della regola proporzionale di cui all'**Art. 27 "Assicurazione Parziale"**, entro il limite massimo del **20%** della somma totale dei *Capitali* assicurati, per gli incrementi di valore avvenuti nel corso dell'anno.

Nel caso in cui tale limite del **20%** fosse superato, il *Contraente* dovrà darne comunicazione alla *Società* tempestivamente e la regola proporzionale di cui all'**Art. 27 "Assicurazione Parziale"** rimarrà operativa per l'eccedenza rispetto a detta percentuale.

ARTICOLO 55 – MAGGIORI COSTI

La *Società* si obbliga ad indennizzare, fino al *Massimale* indicato alla **Partita 2 "Maggiori Costi"**, i maggiori costi sostenuti dal *Contraente/Assicurato* e incorsi durante il periodo di *Indennizzo* per ridurre al minimo l'interruzione o la riduzione dell'attività svolta dal *Contraente/Assicurato*, a seguito di perdite e/o danni agli enti assicurati.

L'*Assicurazione* è prestata a *Primo Rischio Assoluto* (quindi senza applicazione della regola proporzionale di cui all'Art. 1907 del Codice Civile).

La *Società* si obbliga inoltre ad indennizzare i maggiori costi conseguenti:

- all'interruzione di fornitura elettrica per *Danni Materiali Diretti* alle linee di trasmissione dell'energia elettrica e/o alle cabine di alimentazione della società distributrice;
- all'interruzione delle trasmissioni per *Danni Materiali Diretti* alle linee telefoniche della società concessionaria.

ARTICOLO 56 – ONORARI PERITI

A parziale deroga di quanto disposto dall'**Art. 35 "Procedura di Valutazione del Danno"**, la *Società* risponde sino alla concorrenza dell'importo indicato nell'**Art. 61 "Riepilogo Franchigie e Limiti"**, delle spese ed onorari di competenza del perito che il *Contraente/Assicurato* avrà scelto e nominato conformemente al disposto dell'**Art. 35 "Procedura di Valutazione del Danno"**, nonché la quota parte di spese ed onorari a carico del *Contraente/Assicurato* a seguito di nomina del terzo perito.

Ai fini della presente garanzia si intendono compresi gli onorari di architetti, ingegneri, ispettori, consulenti e professionisti in genere, necessari per la riparazione e/o ricostruzione e/o per l'esecuzione di opere imposte per legge e/o disposizioni di Autorità, conseguenti a *Sinistri*.



ARTICOLO 57 – RICOSTRUZIONE ARCHIVI

La *Società* si obbliga ad indennizzare il *Contraente/Assicurato*, fino al *Massimale* indicato alla **Partita 3 "Ricostruzione Archivi"**, delle perdite e/o danni che colpiscano gli Archivi, e/o i Supporti, mentre gli stessi:

- a) si trovano nei luoghi assicurati dalla presente *Polizza*;
- b) si trovano in un altro impianto per l'elaborazione dei Dati (compreso il trasporto), a seguito di un danno compreso fra quelli assicurati e descritti in *Polizza*, o comunque non espressamente escluso, che abbia colpito l'impianto per l'elaborazione dei Dati e ne impedisca l'uso.

L'*Assicurazione* è prestata a *Primo Rischio Assoluto* (quindi senza applicazione della regola proporzionale di cui all'Art. 1907 del Codice Civile).

Si intende per:

- **Archivi:** insieme di Dati e/o Programmi memorizzati su Supporti;
- **Dati:** insieme di informazioni logicamente strutturate, elaborabili da parte dei Programmi;
- **Programmi:** sequenza di informazioni - che costituiscono istruzioni eseguibili dall'elaboratore - che il *Contraente/Assicurato* utilizza in quanto sviluppati per i suoi scopi, da propri *Dipendenti*, da società specializzate e/o da prestatori d'opera da esso specificatamente incaricati;
- **Supporti:** qualsiasi materiale (magnetico, ottico, stato solido, "flash", scheda e banda perforata, etc.) usato per memorizzare informazioni da elaborare automaticamente.

SALVAGUARDIA DEGLI ARCHIVI DEL CALCOLATORE:

Il *Contraente/Assicurato* si assume l'obbligo di predisporre e conservare in luogo idoneo le copie di salvataggio degli Archivi, con una frequenza minima di 60 (sessanta) giorni lavorativi.

ESCLUSIONI SPECIALI:

Ferme restando le esclusioni di cui all'Art. 48 "Esclusioni", debbono intendersi comunque esclusi, dalla garanzia prestata con il presente articolo, i danni conseguenti a perdite e/o distorsioni di informazioni registrate sugli Archivi del calcolatore:

- a) dovuti a presenza di fluidi magnetici;
- b) avvenuti durante l'elaborazione, a meno che si sia verificato un danno all'elaboratore indennizzabile a termini di *Polizza*, o che risulti escluso dalla garanzia in quanto la sua eliminazione è prevista dalle prestazioni normalmente comprese nei contratti di assistenza tecnica;
- c) malfunzionamenti connessi a difetti di fabbricazione dei Supporti.

CAPITALE ASSICURATO:

Il *Capitale* assicurato rappresenta il limite massimo di *Indennizzo*, per *Sinistro* e per *Annualità Assicurativa*, relativo ai costi da sostenere per la ricerca e recupero delle informazioni, loro immissione manuale e/o realizzazione di procedure di immissione automatiche (comprese le spese di trasferta), necessari alla ricostruzione e/o ricostituzione degli Archivi, anche in una nuova forma, purché il costo relativo non risulti più elevato di quello necessario per il ripristino dei Dati nella loro forma originaria, compreso il rimpiazzo di materiale non ancora utilizzato.



ARTICOLO 58 – RINUNCIA AL DIRITTO DI SURROGA

La *Società* rinuncia al diritto di surroga che le compete a norma dell'Art. 1916 del Codice Civile nei confronti del responsabile del *Sinistro*, salvo il caso di dolo, e sempreché il *Contraente/Assicurato* non eserciti a sua volta azione di *Rivalsa* verso il responsabile.

La rinuncia al diritto di surroga di cui al precedente comma deve intendersi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, operante nei confronti dei seguenti soggetti:

- tutti i *Dipendenti* del *Contraente/Assicurato*, salvo per il caso di dolo, per cui conserva il diritto di *Rivalsa* previsto ai sensi dell'Art. 1916 del Codice Civile;
- tutti i soggetti di cui il *Contraente/Assicurato* si avvalga per lo svolgimento della propria attività (es. persone fisiche, enti senza scopo di lucro, associazioni, patronati, Aziende Speciali, Società "in house", Aziende Municipalizzate, Unioni, Consorzi Pubblici, etc.).

La presente estensione non comporta onere di *Premio* per il *Contraente/Assicurato*.

ARTICOLO 59 – TRASPORTI AEREI

A parziale deroga dell'Art. 37 "**Valore degli Enti assicurati e Determinazione del Danno**", la *Società* risponde delle spese supplementari per trasporti con linee aeree regolari sino alla concorrenza dell'importo indicato nell'Art. 61 "**Riepilogo Franchigie e Limiti**", purché tali spese supplementari siano state sostenute dal *Contraente/Assicurato* in relazione ad un *Sinistro* indennizzabile a termini di *Polizza*.

ARTICOLO 60 – TUBI E VALVOLE ELETTRONICHE

A parziale deroga dell'Art. 48 "**Esclusioni**", la *Società* indennizza i danni provocati a tubi e valvole elettroniche.

In caso di *Sinistro*, l'*Indennizzo* è calcolato in base:

- alla percentuale di degrado risultante dai parametri indicati dal costruttore o, in mancanza, della percentuale di degrado risultante in rapporto al tempo trascorso dall'installazione;
- alle ore di lavoro o ai colpi effettuati,
- ad altri parametri rispetto alla durata presunta del tubo stesso.

Resta ferma l'eventuale applicazione della regola proporzionale conformemente a quanto disposto dall'Art. 27 "**Assicurazione Parziale**".

L'*Indennizzo* a questo titolo verrà effettuato nei limiti di cui all'Art. 61 "**Riepilogo Franchigie e Limiti**".



ARTICOLO 61 – RIEPILOGO FRANCHIGIE E LIMITI

ARTICOLO	GARANZIA	FRANCHIGIA O SCOPERTO	LIMITE DI INDENNIZZO/RISARCIMENTO
Articolo 1	Apparecchiature Elettroniche ad impiego mobile	10% min. € 250,00	€ 5.000,00 per sinistro e per anno
Articolo 39	Terremoto	10% min. € 500,00	50% dei capitali assicurati per sinistro e per anno
Articolo 41	Conduttori Esterni	€ 500,00	€ 10.000,00 per sinistro e per anno
Articolo 43	Costi di Scavo e simili	€ 500,00	€ 5.000,00 per sinistro e per anno
Articolo 44	Danni da Inondazioni, Alluvioni, Allagamenti	10% min. € 1.000,00	50% dei capitali assicurati per sinistro e per anno
Articolo 45	Danni da Furto – Mezzi di Chiusura	20%	80% del danno
Articolo 47	Enti ad Impiego Mobile – Trasporto	10% min. € 250,00	€ 5.000,00 per sinistro e per anno
Articolo 49	Eventi Socio-Politici	10% min. € 250,00	80% dei capitali assicurati per sinistro e per anno
Articolo 50	FRANCHIGIA FRONTALE PER OGNI SINISTRO fatto salvo laddove diversamente previsto	€ 250,00	na
Articolo 51	Guasti cagionati dai Ladri	€ 250,00	€ 5.000,00 per sinistro e per anno
Articolo 52	Impianti Televisivi e di Radiodiffusione	20% min. € 500,00	€ 10.000,00 per sinistro e per anno
Articolo 53	Lavoro Straordinario	na	15% del danno
Articolo 55	Maggiori Costi	€ 500,00	CAPITALI ASSICURATI
Articolo 56	Onorari Periti	na	€ 5.000,00 per sinistro e per anno
Articolo 57	Ricostruzione Archivi	€ 250,00	CAPITALI ASSICURATI
Articolo 59	Trasporti Aerei	20% min. € 500,00	20% dei capitali assicurati per sinistro e per anno
Articolo 60	Tubi e Valvole Elettroniche	€ 500,00	€ 2.000,00 per sinistro e per anno



ARTICOLO 62 – CALCOLO DEL PREMIO

Con riferimento all'Art. 21 "Premio dell'Assicurazione", il *Premio* annuo lordo è determinato applicando i tassi lordi sotto riportati ai *Capitali* assicurati alle rispettive **Partite**.

Il *Premio*, finito di accessori ed imposte, risulta così determinato:

PARTITE ASSICURATE		CAPITALI ASSICURATI	TASSO LORDO	PREMIO ANNUO LORDO
1	APPARECCHIATURE ELETTRONICHE	€ 100.000,00	_____ ‰	€ _____
2	MAGGIORI COSTI A PRIMO RISCHIO ASSOLUTO	€ 20.000,00	_____ ‰	€ _____
3	RICOSTRUZIONE ARCHIVI A PRIMO RISCHIO ASSOLUTO	€ 40.000,00	_____ ‰	€ _____
PREMIO ANNUO LORDO COMPLESSIVO				€ _____

Scomposizione del *Premio* annuo lordo:

PREMIO ANNUO IMPONIBILE	+	IMPOSTE	=	PREMIO ANNUO LORDO
€ _____		€ _____		€ _____

Premio lordo alla firma e sua scomposizione:

PERIODO	PREMIO IMPONIBILE ALLA FIRMA	+	IMPOSTE	=	PREMIO LORDO ALLA FIRMA
dal 31/12/2018 al 31/12/2019	€ _____		€ _____		€ _____

Savignone, 31 Dicembre 2018.

CONTRAENTE

SOCIETÀ

BROKER



Ai fini degli Artt. 1322, 1341 e 1342 del Codice Civile, il *Contraente* e la *Società* dichiarano di aver attentamente letto e di approvare espressamente le disposizioni contenute nei seguenti articoli:

Articolo 1	DEFINIZIONI
Articolo 4	ALTRE ASSICURAZIONI
Articolo 5	COASSICURAZIONE E DELEGA
Articolo 6	CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Articolo 7	DECORRENZA DELL'ASSICURAZIONE – PAGAMENTO DEL PREMIO
Articolo 8	DICHIARAZIONI DEL CONTRAENTE – BUONA FEDE
Articolo 9	DIMINUZIONE DEL RISCHIO
Articolo 10	DURATA DELL'ASSICURAZIONE
Articolo 11	ESTENSIONE TERRITORIALE
Articolo 12	FORMA E VALIDITÀ DELLE COMUNICAZIONI
Articolo 13	FORO COMPETENTE
Articolo 15	INFORMATIVA PRE-CONTRATTUALE
Articolo 16	INTERMEDIAZIONE
Articolo 17	INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO
Articolo 19	NORMATIVA ANTIMAFIA
Articolo 21	PREMIO DELL'ASSICURAZIONE
Articolo 22	REGOLAZIONE DEL PREMIO
Articolo 23	RINVIO ALLE NORME DI LEGGE
Articolo 24	TITOLARITÀ DEI DIRITTI NASCENTI DALLA POLIZZA
Articolo 25	VICINANZE PERICOLOSE
Articolo 27	ASSICURAZIONE PARZIALE
Articolo 28	ESAGERAZIONE DOLOSA DEL DANNO
Articolo 29	GESTIONE SINISTRI
Articolo 31	MANDATO DEI PERITI
Articolo 32	OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO
Articolo 34	PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO
Articolo 35	PROCEDURA DI VALUTAZIONE DEL DANNO
Articolo 36	RECESSO IN CASO DI SINISTRO
Articolo 37	VALORE DEGLI ENTI ASSICURATI E DETERMINAZIONE DEL DANNO
Articolo 38	VALORE ASSICURABILE
Articolo 46	DOLO E COLPA GRAVE
Articolo 48	ESCLUSIONI
Articolo 50	FRANCHIGIA
Articolo 54	LEEWAY CLAUSE – COPERTURA AUTOMATICA
Articolo 58	RINUNCIA AL DIRITTO DI SURROGA

Savignone, 31 Dicembre 2018.

CONTRAENTE

SOCIETÀ

BROKER
